

CAMERA DEI DEPUTATI

N.86

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (86)

(articolo 1, commi 180, 181, lettera c), 182 e 184, della legge 13 luglio 2015, n. 107)

Trasmesso alla Presidenza il 29 maggio 2019

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 13 luglio 2015, n.107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare l'articolo 1, commi 180, 181, lettera c), 182 e 184;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto l'articolo 1, comma 184, della citata legge 13 luglio 2015, n.107, che stabilisce che "Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181 e 182 del presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi";

Ritenuto di dover procedere ad adottare disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2019;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:



Art. 1

(Modificazione all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All'articolo 1, comma 1, è apportata la seguente modifica:
 - a) alla lettera c), la parola "è" è sostituita dalla seguente: "costituisce".

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole "con disabilità certificata", sono sostituite dalla seguente parola "certificati";
 - b) il comma 2 è soppresso.

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole "comma 1", sono aggiunte le seguenti: "*tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18.*";
 - b) al comma 2:
 - 1) alla lettera b), le parole "disabilità certificata" sono sostituite dalle seguenti: "*accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica*";
 - 2) alla lettera d), la parola "disabilità" è sostituita dalle seguenti parole: "*accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica*";
 - c) al comma 4:
 - 1) le parole "*permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano*" sono sostituite dalla seguente: "*Unificata*";
 - 2) le parole "*in coerenza con le mansioni*" sono sostituite dalle seguenti: "*ferme restando le diverse competenze*";
 - 3) dopo le parole "*del presente decreto*" sono inserite le seguenti: "*come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente*";
 - 4) le parole "*fermi restando gli*" sono sostituite dalle seguenti: "*nel rispetto comunque degli*";
 - d) al comma 5:
 - 1) la parola "*locali*" è sostituita dalla seguente: "*territoriali*";
 - 2) alla lettera a), le parole "*in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto*" sono sostituite dalle seguenti: "*nonché dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui*



all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente”;

- 3) alla lettera c), le parole “spazi fisici” sono sostituite dalle seguenti: “fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti”;
- e) dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5 bis. Con accordo in sede di Conferenza Unificata sono definite le modalità attuative, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, strutture e risorse professionali, relativi alle lettere a), b), c) del comma 5, nonché gli standard qualitativi relativi alle predette lettere.”

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, corredata dal certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.”.
- b) al comma 2:
- 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n.295 del 1990.»”;
- 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del



Piano Educativo Individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.»;

- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: *3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da: a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore; b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.»;*
- d) al comma 4:
- 1) alla lettera a), le parole *"Progetto Individuale e del PEI"* sono sostituite dalle seguenti: *"Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale;"*;
 - 2) alla lettera b), la parola *"necessarie"* è sostituita dalla seguente: *"utili"*;
 - 3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: *"c) è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove è iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente;"*;
- e) al comma 5:
- 1) dopo la parola *"responsabilità"* è inserita la seguente: *"genitoriale"* e le parole *"la certificazione di disabilità all'unità di valutazione multidisciplinare"* sono sostituite dalle seguenti: *"il profilo di funzionamento di cui al comma 4"*;
- f) le parole *"all'ente locale competente e all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI"* sono sostituite dalle seguenti: *"all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto"*; al comma 6:
- 1) al primo periodo, sostituire le parole *"all'articolo 8"* con le seguenti: *"all'articolo 3"*;
 - 2) alla lettera a), le parole *"secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS"* sono sostituite dalle seguenti *"ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'OMS"*;
 - 3) alla lettera b), la parola *"secondo"* è sostituita dalle seguenti: *"tenuto conto della"*.
- g) dopo il comma 6, è inserito il seguente: *"6-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"*.

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) al comma 1, dopo le parole "Ente locale" sono inserite le seguenti: "d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale";
- b) al comma 2, le parole "in collaborazione con le istituzioni scolastiche" sono sostituite dalle seguenti: "con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata".
- c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2:
 - 1) alla lettera a), le parole "dai docenti" sino a: "valutazione multidisciplinare" sono sostituite dalle seguenti: "dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione di cui al comma 10 dell'articolo 9,";
 - 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS,";
 - 3) alla lettera c), dopo la parola "individua" sono inserite le seguenti parole: "obiettivi educativi e didattici," e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati,";
 - 4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione,";
 - 5) alla lettera e), le parole "dell'alternanza scuola-lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento";
 - 6) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione,";
- b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:



2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2, avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale e la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal predetto comma 2, ivi compreso l'adeguamento dell'organico delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto. 2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche."

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - c) la parola "compresi" è sostituita dalle seguenti parole: "compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per".

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, i capoversi da 4 a 9 sono sostituiti dai seguenti "4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane maggiori, è costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri relativi al personale docente di cui al presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 20 comma 4.
5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l'ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva.
6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:
 - a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica;
 - b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.



7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono definite le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalità per la selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica.

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare e con un rappresentante designato dall'Ente Locale. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.

11. All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione”;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi: “2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate, quali i centri Territoriali di Supporto (CTS), istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità. I CTS, al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio, attivano modalità di collaborazione con i GIT per il supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione. 2-ter. Dall'individuazione dei Centri Territoriali di Supporto (CTS), di cui al comma 2-bis, non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.



Art. 9

(Modificazioni all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. (Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno)

- 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.*
- 2. L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.*
- 3. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinato avvio dell'anno scolastico, trasmette sulla base dei PEI, di cui all'articolo 7, comma 2, la richiesta agli enti preposti all'assegnazione delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quello didattico."*

Art. 10

(Modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole *"disabilità certificata"* sono sostituite dalle seguenti: *"accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica"*;
- b) al comma 5:
 - 1) le parole *"dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127"* sono sostituite dalle seguenti: *"dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"*;
 - 2) dopo le parole *"del corso di"* sono inserite le seguenti: *"laurea in scienze della formazione primaria, anche con l'integrazione dei CFU di cui al comma 3, i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di"*.

Art. 11

(Modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All'articolo 14, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole *"della famiglia,"* sono inserite le seguenti: *"per i posti di sostegno didattico, possono essere proposti"*;
- b) le parole *"per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni,"* sono sostituite dalle seguenti: *"e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico di cui all'articolo 12"*.



Art. 12

(Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All'articolo 15, comma 2, lettera a), è apportata la seguente modificazione: le parole *"disabilità certificata"* sono sostituite dalle seguenti: *"accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica"*;

Art. 13

(Introduzione dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

"Art. 15- bis. (Misure di accompagnamento)

1. *Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal presente decreto. In particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a:*
 - a) *iniziative formative per il personale scolastico;*
 - b) *attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle istituzioni scolastiche;*
 - c) *composizione di un comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento.*
2. *Ai componenti del comitato di cui alla lettera c) non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento."*

Art. 14

(Modificazioni all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All'articolo 16, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi: *"2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare."*
2-ter. Dall'attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Art. 15



(Modificazioni all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole "articolo 6" inserire le seguenti: ", all'articolo 7" e dopo le parole "1° settembre 2019." sono inserite le seguenti: "Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano dall'anno scolastico 2020/2021. A decorrere dal 1° settembre 2019";

b) il comma 6 è soppresso;

c) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti commi: "7-bis. Al fine di garantire la graduale attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 10 si applicano, alle bambine, ai bambini, alle alunne, agli alunni, alle studentesse e agli studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al passaggio di grado di istruzione.

7-ter. Fino alla costituzione dei Gruppi per inclusione territoriale di cui all'articolo 9, la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno è inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale senza la previa consultazione del GIT. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale procede all'assegnazione dei posti di sostegno senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT."



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*, all'articolo 1, commi 180 e 181, ha conferito al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi nel rispetto, tra i diversi principi e criteri direttivi indicati dal predetto comma 181, anche della *"[...] promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione [...]"* (comma 181, lett. C).

In attuazione della suddetta delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante *"Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*.

L'articolo 1, comma 184, della citata legge di delega autorizza il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 66/2017, disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Con il presente provvedimento, il Governo ritiene necessario avvalersi di tale facoltà, concessa dal suddetto articolo 1, comma 184, della legge n. 107/2015.

Le disposizioni proposte mirano, infatti, a perfezionare l'impianto normativo del decreto legislativo n. 66/2017, attraverso integrazioni e correzioni ritenute necessarie anche al fine di rimediare ad alcune difficoltà insorte nella prima applicazione del citato decreto legislativo.

In particolare, le disposizioni sono finalizzate ad assicurare una maggiore partecipazione dei portatori di interessi nelle decisioni concernenti le misure educative a favore degli alunni con disabilità ed a garantire un significativo supporto alle istituzioni scolastiche nella realizzazione di adeguati processi di inclusione, anche attraverso la previsione di opportune misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche in relazione alle modalità di inclusione degli alunni con disabilità previste dallo stesso decreto.

Lo schema di decreto si compone di n. 15 articoli. Per maggiore chiarezza espositiva, è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

Si illustra, di seguito, il contenuto dei singoli articoli.

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La norma introduce una marginale modifica all'articolo 1 (*Principi e finalità*), comma c), atta a correggere un mero errore di drafting presente nel testo del decreto legislativo.

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

L'articolo contiene due modifiche all'articolo 2 (*Ambito di applicazione*).

La prima modifica di drafting, che incide sul comma 1), è necessaria per chiarire che i destinatari del decreto legislativo n. 66 del 2017 sono gli alunni e gli studenti certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992.

La seconda modifica incide sul comma 2 sopprimendo tale norma. L'eliminazione di tale comma è giustificata dal fatto che le modalità di realizzazione dell'inclusione scolastica dei bambini, degli alunni e degli studenti con disabilità ai sensi della legge n. 104/1992 sono



ora specificate nelle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 66 del 2017, contenute nel presente decreto.

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La disposizione modifica i **commi 1, 2, 4 e 5** dell'articolo 3 (*Prestazioni e competenze*). Con la modifica al **comma 1** è richiamato il concetto di "accomodamento ragionevole", il quale, secondo la definizione contenuta nell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18) indica "le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali". Tale principio deve orientare l'intervento dei soggetti istituzionali, indicati nell'articolo 3 (Stato, Regioni ed Enti locali) chiamati a garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica. Infatti, nell'ambito delle attribuzioni ai differenti attori istituzionali previste dal decreto e fermo restando le prestazioni e le competenze indicate nell'articolo in questione, le modifiche introdotte consentono agli alunni con disabilità il godimento e l'esercizio, sulla base del principio di uguaglianza, dei diritti previsti dal decreto, non imponendo, allo stesso tempo, un carico sproporzionato o eccessivo ai citati attori istituzionali.

Con la modifica al **comma 2, lettere b) e d)**, si chiarisce la distinzione tra la disabilità legata alla condizione di handicap e certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 e la accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica.

Le modifiche ai **commi 4 e 5, lett. a)**, sono tese a chiarire che il profilo professionale del collaboratore scolastico, nell'ottica di una giustapposizione e della gestione efficiente delle risorse specifiche applicate ai processi di inclusione, si integra e si rapporta alle attività e alle funzioni di cui è incaricato il personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione, pur mantenendosi da esse distinto. L'espressione terminologica "in coerenza", inserita nell'attuale comma 4 ed eliminata dalla modifica introdotta, può infatti indurre ad un fraintendimento circa i distinti compiti assegnati ai collaboratori scolastici e quelli assegnati al personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione.

La modifica al **comma 5, lett. c)**, consente di definire più correttamente la nozione di "accessibilità e fruibilità" in relazione agli spazi e agli strumenti delle istituzioni scolastiche. In particolare, la norma, richiamando la nozione di accessibilità e fruibilità fisica, senso percettiva e comunicativa di tali spazi e strumenti, fa riferimento alla capacità dei soggetti coinvolti dalla norma in esame, cioè gli enti territoriali, di predisporre misure adeguate ad assicurare l'autonomia, l'integrazione sociale e la partecipazione degli alunni con disabilità, all'interno del contesto scolastico.

In tale ottica, è necessario eliminare le barriere senso-percettive, intese come tutte quelle situazioni che rendono difficile l'autonomia dei soggetti con disabilità sensoriali (persone per le quali è impossibile l'uso di uno o più sensi come non vedenti, ipovedenti e soggetti affetti da sordità).

Al fine di eliminare tali barriere, consentendo agli alunni con disabilità sensoriale l'orientamento e la riconoscibilità degli spazi all'interno delle istituzioni scolastiche, è necessario mettere a disposizione specifici ausili, quali i facilitatori senso-percettivi. La fruibilità degli strumenti scolastici, inoltre, può essere garantita anche attraverso la



predisposizione di postazioni informatiche dotate di specifici ausili, necessari anche per facilitare l'interazione fra gli alunni con disabilità ed i relativi compagni di classe.

Infine, con il nuovo comma 5-bis, aggiunto dopo il comma 5, si prevede che, con accordo in sede di Conferenza Unificata, siano definite le modalità attuative degli interventi, previsti dalle lettere a), b) e c), a carico degli enti territoriali, oltre che i relativi standard qualitativi.

Articolo 4 (Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La norma sostituisce il comma 1 dell'articolo 5 (*Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104*), prevedendo che la domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, sia corredata dal certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento, da effettuare a cura della Azienda sanitaria locale. Si chiarisce che la nozione di "funzionamento" richiama quella prevista dalla Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), nella quale la disabilità è intesa come interazione negativa fra un problema di salute e il contesto in cui la persona vive e partecipa alle attività della comunità di riferimento; il funzionamento, invece, ha un'accezione positiva in quanto ricomprende e descrive gli aspetti positivi dell'interazione tra l'individuo con il problema di salute ed i fattori contestuali di quella persona.

La disposizione in esame consente, in un'ottica di semplificazione, di redigere un unico certificato "diagnostico-funzionale" che, in caso di contestuale istanza di invalidità e/o handicap, sostituisce a tutti gli effetti il certificato introduttivo attualmente previsto.

Il comma 2, lett. a), dell'articolo 5, è modificato nel senso di prevedere una diversa composizione delle commissioni mediche, al fine di includervi figure professionali con specifiche competenze in merito agli accertamenti medici da svolgersi sui soggetti in età evolutiva.

Si sostituisce, inoltre, la lettera b) dello stesso comma 2, prevedendo che, contestualmente all'accertamento medico della condizione di disabilità di cui all'articolo 4 della legge n. 104/1992, le commissioni mediche, laddove venga richiesto dai genitori dei bambini, degli alunni e degli studenti, debbano effettuare anche l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e che tale accertamento sia propedeutico rispetto alla redazione del profilo di funzionamento, da predisporre secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF). Tale profilo di funzionamento, a sua volta, è il documento necessario ai fini della predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI) e del Progetto individuale. Si evidenzia che la citata Classificazione ICF sposta l'enfasi dallo stato di malattia delle persone con disabilità alla condizione di salute, la quale, in un ambiente sfavorevole, diviene disabilità. Da qui la centralità del contesto e l'importanza della definizione di barriere e di facilitatori contestuali nella definizione dei processi di inclusione, che da quelle barriere e dai quei facilitatori non possono prescindere per promuovere nei contesti scolastici l'inclusione degli alunni con disabilità. D'altra parte, la rilevanza di tale principio trova nell'inclusione scolastica una peculiarità, in quanto tali contesti, pur nell'ambito di una organizzazione ordinamentale e gestionale uniforme sul territorio nazionale, possono differire



significativamente, in ordine ai bisogni di inclusione di uno specifico alunno con disabilità, non solo da regione a regione, da provincia a provincia, ma anche da istituto e istituto, a causa della complessità della tipologia di contesto. La modifica introdotta, pertanto, dispone che il contributo relativo alla redazione del profilo di funzionamento, il quale ha il compito di definire le misure di sostegno necessarie all'inclusione scolastica, provenga dal personale che, per prossimità, conosce effettivamente e a fondo gli elementi contestuali che possono determinare il livello di partecipazione sociale dell'alunno con disabilità alle attività scolastiche.

La sostituzione del comma 3 consente di prevedere che, ai fini della redazione del profilo di funzionamento, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'unità di valutazione multidisciplinare sia composta da uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore e da almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.

Con la modifica al comma 4 si chiarisce che il profilo di funzionamento è il documento necessario per la predisposizione del PEI e del Progetto Individuale. Tale documento deve essere predisposto con la collaborazione dei genitori del bambino, dell'alunno o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione del dirigente scolastico, ovvero del docente di sostegno della scuola frequentata dallo stesso bambino, alunno o studente.

Le modifiche al comma 5 consentono di correggere alcuni errori di carattere formale e di chiarire, attraverso una modifica di mero drafting, che il PEI è il documento principale in relazione alla condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica.

La modifica di mero drafting apportata al comma 6 consente di inserire le corrette denominazioni di "Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD)" e di "Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF)".

Infine, il nuovo comma 6-bis contiene la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che a tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo si debba provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5 (Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La norma apporta alcune modifiche all'articolo 6 (*Progetto individuale*), commi 1 e 2, prevedendo che, ai fini della redazione del progetto individuale ad opera del competente ente locale, intervenga anche l'intesa con la competente Azienda sanitaria e che le prestazioni, i servizi e le misure inserite nel Progetto individuale siano definite con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata.

Il comma 2-bis contiene la clausola di invarianza finanziaria chiarendo che agli adempimenti previsti dal presente articolo si debba provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

Le modifiche introdotte dalla disposizione in esame incidono sull'articolo 7 (*Piano educativo individualizzato*), comma 2. In particolare, la norma sostituisce la lettera a) prevedendo che il gruppo di lavoro, denominato "Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione", sia competente ad elaborare ed approvare il Piano educativo individualizzato (PEI). L'istituzione e la composizione del Gruppo sopra citato sono



disciplinate nell'articolo 9 del decreto legislativo n. 66/2017, come modificato dal presente decreto.

La modifica alla lettera b) dello stesso comma è volta ad individuare nel PEI, in quanto redatto dall'istituzione scolastica quale contesto frequentato dall'alunno con disabilità, il documento in cui indicare le barriere che limitano la partecipazione sociale e i facilitatori che la promuovono, anche al fine di determinare, da parte del personale scolastico, una riflessione e una revisione dei processi inclusivi secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF. Infatti, in tale prospettiva, nella quale la disabilità è definita come l'interazione fra il funzionamento corporeo di una persona e il contesto in cui essa agisce, la dimensione contestuale assume un ruolo cardine nella definizione dei livelli di partecipazione sociale o, al contrario, di disabilità degli alunni in questione.

La modifica alla lettera c) del predetto comma 2 è finalizzata, sempre in un'ottica di migliore definizione dei contenuti del nuovo PEI, a richiamare il concetto di corresponsabilità educativa, al quale dovranno ispirarsi i diversi interventi dell'intera comunità scolastica. Quest'ultima, infatti, dovrà ri-orientare, in senso inclusivo, le proprie procedure, le posizioni specifiche dei singoli ruoli, a partire dai docenti di sostegno e curricolari, e le modalità di attuazione dei processi di apprendimento.

La disposizione incide anche sulla lettera d), sostituendola e prevedendo che il PEI espliciti le modalità del sostegno, tenuto conto dell'insieme dei sostegni applicati dalla scuola e dai competenti enti locali, o in qualsiasi diversa forma previsti, e contenga anche la proposta di quantificazione di ore relative al docente di sostegno, anche nella prospettiva della corresponsabilità educativa sopra indicata e dei progetti attivati dal personale docente nell'ambito della classe, come specificato nella stessa disposizione modificata.

La modifica apportata alla lettera e), consente di sostituire la definizione ivi contenuta di "alternanza scuola-lavoro" con quella, recentemente introdotta nel nostro ordinamento di "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".

La lettera g) del comma 2 è sostituita con una previsione che interviene sul periodo entro il quale, di norma, deve essere predisposto il PEI, al fine di garantire che, dall'inizio dell'anno scolastico (ottobre), si provveda all'attivazione dei processi di inclusione. La modifica è volta a anche a stabilire che, in caso di trasferimento di iscrizione, debba svolgersi una interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate e debba essere ridefinito il PEI sulla base degli eventuali mutati fattori contestuali che caratterizzano ogni specifica istituzione scolastica.

Il modello di PEI delineato dalle modifiche normative sopra descritte, anche alla luce della mutata funzione dei Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT), disciplinata dall'articolo 9 del d.lgs n. 66/2017, come modificato dal presente decreto, risponde alla necessità di definire un modello di PEI, che preveda le modalità per l'individuazione di barriere e facilitatori nella scuola, articolazione degli assi per gli interventi, anche alla luce dell'introduzione del Profilo di funzionamento, nonché i criteri per l'assegnazione dei sostegni, comprese le ore di sostegno didattico.

Il nuovo comma 2-bis, introdotto all'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2017, stabilisce che la realizzazione delle misure attuative previste dal presente articolo debba avvenire ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale.



Inoltre, si prevede che l'attuale dotazione organica complessiva non potrà essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi sopra indicati.

Infine, è introdotto il nuovo comma 2-ter, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale devono essere fissate le modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e il modello di PEI, anche tenuto conto dell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, in modo da consentire la predisposizione del nuovo PEI ad opera dei Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione costituiti presso ogni istituzione scolastica.

Articolo 7 (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La norma modifica il comma 1 dell'articolo 8 (*Piano per l'inclusione*), prevedendo che, nell'ambito del Piano per l'inclusione, sia indicato anche l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno, sulla base dei singoli PEI predisposti e nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole. Tale inserimento risponde all'esigenza di inserire il ricorso al docente di sostegno in un più ampio ambito organizzativo, costituito da barriere e facilitatori, risorse interne ed esterne alla scuola, anche al fine di superare la cosiddetta "delega" e di promuovere una partecipazione ampia, secondo il modello della corresponsabilità educativa, del personale scolastico ai processi di inclusione.

Articolo 8 (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La norma introduce modifiche al comma 1 dell'articolo 9 (*Gruppi per l'inclusione scolastica*) con il quale era stato sostituito l'articolo 15 della legge n. 104 del 1994.

Le modifiche che incidono sui commi 4 e 5 del predetto articolo 15 riguardano la composizione del Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), già istituito dal decreto legislativo n. 66/2017, prevedendo che esso sia composto da personale docente, esperto nell'ambito dell'inclusione, con particolare riferimento alle indicazioni dell'ICF, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. E' previsto, inoltre, che sia nominato con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente e che sia coordinato e presieduto da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico, che ne garantisce l'efficacia del funzionamento secondo le modalità previste nel successivo comma 7.

Si prevede, inoltre, che il GIT svolga funzioni di supporto per le istituzioni scolastiche, intervenendo nella fase di elaborazione del PEI, in raccordo con il Gruppo di lavoro operativo, con il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), previsto dal comma 8 dello stesso articolo 15, con il dirigente scolastico e con gli uffici dell'amministrazione scolastica, incaricati anche della nomina dei componenti del gruppo in questione.

Tali modifiche sono finalizzate a promuovere e sostenere l'aumento della qualità nei processi di inclusione scolastica, lo sviluppo delle competenze psicopedagogiche e didattiche, organizzative e gestionali delle scuole, sia nella pratica dell'elaborazione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, sia per conseguire la prioritaria finalità di favorire la diffusione della corresponsabilità educativa e della cultura inclusiva nella scuola.

La modifica introdotta al comma 6 dell'articolo 15 è volta solo a specificare che le associazioni rappresentative delle persone con disabilità, chiamate a integrare il GIT, siano soltanto quelle "maggiormente" rappresentative.



La modifica inserita al successivo comma 7, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), con il quale siano definite, tra l'altro, le modalità di funzionamento dei GIT, la sua composizione e gli ulteriori compiti attribuiti, è volta ad integrare l'oggetto del suddetto decreto.

Infatti, si prevede che esso definisca anche la composizione del GIT, i criteri per la selezione nazionale dei suoi componenti, i compiti attribuiti a detto personale, nonché le forme di monitoraggio del funzionamento del Gruppo in questione.

Le modifiche al comma 9 del medesimo articolo 15 sono volte a specificare che il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), già previsto dal comma 8, si possa avvalere anche della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative nel campo dell'inclusione e che il predetto GLI collabori, nell'ambito della redazione del Piano per l'inclusione, con il suddetto GIT.

Infine, dopo il comma 9 del suddetto articolo 15, sono aggiunti i commi 10 e 11. L'inserimento del comma 10 consente di istituire i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione degli alunni con disabilità, la cui finalità è la predisposizione del PEI e la verifica del processo di inclusione. Tale norma indica anche la composizione dei suddetti Gruppi per i quali è prevista, tra l'altro, la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, o di coloro che ne esercitano la potestà genitoriale. Tali Gruppi di lavoro rivestono una funzione centrale per la determinazione e l'orientamento dei processi di inclusione scolastica.

Il nuovo comma 11 prevede che all'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, previsto dal comma 10, sia assicurata la partecipazione attiva e degli studenti, di cui sia stata accertata la condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, nel rispetto del principio di autodeterminazione. Tale principio è previsto dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che riconosce *"l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte"*. Il modello partecipativo proposto con la modifica introdotta dal comma 10 è in linea, pertanto, con detto principio e con un modello di intervento volto a favorire l'autodeterminazione, l'inclusione e la piena partecipazione delle persone con disabilità, attraverso la redazione diretta del proprio progetto di vita.

In tale modello, la persona, cui viene garantito il diritto di scelta, si assume le conseguenti responsabilità e la consapevolezza degli eventuali rischi. Esso rappresenta, inoltre, una delle alternative possibili dell'assistenza diretta, scelta da altri, e favorisce la partecipazione di tali delle persone nella società, innescando meccanismi di mutamento culturali e materiali.

Infine, dopo il comma 2 dell'articolo 9, vengono inseriti i commi 2-bis e 2-ter. Il comma 2-bis dispone l'individuazione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quali Centri Territoriali di Supporto (CTS), delle istituzioni scolastiche che avranno un ruolo di consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, nonché di sviluppo e di diffusione di ausili, sussidi didattici e nuove tecnologie per la disabilità.

Il nuovo comma 2-ter contiene la clausola di neutralità finanziaria riferita ai predetti CTS.

Articolo 9 (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)



Tale disposizione sostituisce l'articolo 10 (*Individuazione delle risorse per il sostegno didattico*) prevedendo, con il nuovo articolo 10 rubricato "*Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno*", che il dirigente scolastico invii all'Ufficio scolastico regionale competente per territorio la richiesta complessiva dei posti di sostegno, dopo avere raccolto le osservazioni del G.L.I. e dopo aver sentito il GIT.

La suddetta richiesta dovrà tener conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno.

L'Ufficio scolastico regionale provvederà all'assegnazione delle risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

Infine, la disposizione prevede anche che il dirigente scolastico, sulla base del PEI, richieda agli enti competenti l'assegnazione delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quello didattico.

Articolo 10 (Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La modifica introdotta all'articolo 12 (*Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria*) incide sul comma 1 sostituendo la l'espressione "disabilità certificata" con quella più corretta di "accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica". Inoltre, modifica il comma 5 al fine di ampliare l'oggetto del decreto che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà adottare e che definirà i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative, non solo del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per il sostegno didattico degli alunni e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, ma anche del corso di laurea in scienze della formazione primaria, anche con l'integrazione dei CFU di cui al comma 3 dello stesso articolo 12.

Articolo 11 (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La modifica incide sul comma 3 e consente di modificare i requisiti relativi ai docenti titolari di contratti a tempo determinato per il sostegno e possibili destinatari di ulteriori contratti nell'anno scolastico successivo. A tal fine, si prevede che essi debbano avere il titolo di specializzazione per il sostegno.

Articolo 12 (Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La norma contiene una modifica di mero drafting al comma 2, lettera a) dell'articolo 15 (*Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica*), finalizzata a chiarire la distinzione tra la disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 e la condizione di accertata disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Si allinea così il testo della norma alle modifiche di analoga natura apportate dal presente decreto ad altre disposizioni del d.lgs n. 66 del 2017.

Articolo 13 (Introduzione dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

L'introduzione della norma di cui all'articolo 15-bis (*Misure di accompagnamento*) è in linea con i principi della Classificazione ICF nell'ottica dei quali è necessario raggiungere un effettivo miglioramento dei processi inclusivi, in particolare avuto riguardo alla concezione di disabilità, intesa quale interazione del funzionamento corporeo dell'alunno con il contesto scolastico. A tal fine, si rende necessario prevedere, attraverso l'inserimento della norma di cui al predetto articolo, adeguate misure di accompagnamento che possano



essere utili al nuovo processo di inclusione. In particolare, esse consistono nella formazione del personale scolastico, nell'attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle istituzioni scolastiche. La disposizione stabilisce inoltre che con decreto ministeriale verrà stabilita la disciplina di dettaglio delle misure in questione.

Infine, il comma 2 stabilisce che ai componenti del Comitato previsto dal comma 1, lettera c), non debba spettare alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Articolo 14 (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La disposizione introduce il comma 2-bis all'articolo 16 (*Istruzione domiciliare*) e prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano definite le modalità di svolgimento del servizio di istruzione domiciliare da parte dei docenti per il sostegno.

Il nuovo comma 2-ter contiene la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15 (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La disposizione modifica il comma 2 dell'articolo 19 (*Decorrenze e norme transitorie*) e introduce, dopo il comma 7, i commi 7-bis e 7-ter.

In particolare, la norma precisa che le disposizioni relative all'individuazione e all'assegnazione delle misure di sostegno, pur entrando in vigore a partire dal 1° settembre 2019, producono effetti soltanto con l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021.

Il nuovo comma 7-bis interviene per consentire una graduale attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, anche in considerazione dell'impatto che la definizione dei nuovi profili di funzionamento avrà sulle Aziende Sanitarie Locali del territorio nazionale. La gradualità in questione prevede che le nuove norme siano progressivamente applicate agli alunni con disabilità che passano da un grado di istruzione a quello successivo, ovvero dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado e da questa alla scuola secondaria di II grado.

Infine, il nuovo comma 7-ter prevede un regime transitorio relativo al funzionamento dei GIT.

In particolare, la norma stabilisce che, fino alla costituzione dei GIT di cui all'articolo 9, non debba essere effettuata la consultazione di tali organi in occasione della richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno, inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale. Si prevede anche che, sempre fino alla costituzione dei pretti GIT, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale debba procedere all'assegnazione dei posti di sostegno senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT.



RELAZIONE TECNICA

Premessa.

Il decreto aggiorna, riorganizza e razionalizza il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, tenendo conto del nuovo contesto.

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La norma introduce una modifica atta a correggere un mero errore di drafting. Trattasi di norma che non innova l'ordinamento giuridico e che pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

L'articolo contiene due modifiche all'articolo 2 (Ambito di applicazione). La prima modifica di drafting, che incide sul comma 1), è necessaria per chiarire che i destinatari del decreto legislativo n. 66 del 2017 sono gli alunni e gli studenti certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992. La seconda modifica incide sul comma 2 sopprimendo tale norma. L'eliminazione di tale comma è giustificata dal fatto che le modalità di realizzazione dell'inclusione scolastica dei bambini, degli alunni e degli studenti con disabilità ai sensi della legge n. 104/1992 sono ora specificate nelle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 66 del 2017, contenute nel presente decreto. Trattasi di norma che non innova l'ordinamento giuridico e che pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

L'articolo effettua una ricognizione dei compiti già assegnati, a normativa vigente, a ciascun Ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto-dovere all'istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità.



Con accordo in Conferenza Unificata sono definite le modalità attuative, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, strutture e risorse professionali, relativi alle lettere a), b), c) del comma 5, nonché gli standard qualitativi relativi alle stesse lettere.

Gli accordi in sede di Conferenza Unificata prevedono il preventivo concerto dello Stato; pertanto in tale contesto il Ministero dell'economia e delle finanze potrà verificare che le previsioni normative oggetto degli accordi in questione non comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4 (Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

Al comma 1, si prevede che la domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è presentata all'INPS che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione. Dalla presente disposizione non scaturiscono ulteriori oneri, atteso che tali obblighi, sono già previsti dalla normativa vigente.

Il comma 2, precisa che nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1, riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate dal medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4 della legge n. 295 del 1990 e dall'assistente specialistico o dall'operatore o da uno psicologo. la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dalla presente disposizione non scaturiscono ulteriori oneri, in quanto viene specificata la tipologia di medico che deve essere necessariamente presente, senza alterarne la composizione. Inoltre, si precisa che contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, di cui all'articolo 3, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n.295, effettuano, ove richiesto, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento.



Il comma 3, prevede che, ai fini della redazione del profilo di funzionamento, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'unità di valutazione multidisciplinare deve essere composta uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore; almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale in rappresentanza dell'Ente locale di competenza. Dalla presente disposizione non scaturiscono ulteriori oneri, atteso che tali figure sono già previste dalla normativa vigente.

Il comma 4 stabilisce che il profilo di funzionamento è il documento, redatto con la collaborazione dei genitori del bambino, dell'alunno o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione del dirigente scolastico, e del docente di sostegno della scuola frequentata ed è necessario per la predisposizione del Progetto Individuale e del PEI. Tale documento è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Trattasi di norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 specifica che compete ai genitori trasmettere la certificazione di disabilità agli attori istituzionalmente coinvolti nel procedimento di inclusione scolastica. Trattasi di norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6 prevede l'adozione di un decreto da parte del Ministero della salute, di concerto con gli altri Ministeri competenti, per definire linee guida di redazione della certificazione di disabilità e del profilo di funzionamento. Trattasi di norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6-bis contiene la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che a tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo si debba provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5 (Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

I commi 1 e 2 specificano che il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente Ente Locale d'intesa con la competente Azienda Sanitaria Locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta



e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità, anche con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata.

Trattandosi di norma ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comma 2-bis contiene la clausola di invarianza finanziaria chiarendo che agli adempimenti previsti dal presente articolo si debba provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

Con le modifiche introdotte all'articolo 7, si prevede che il piano educativo individualizzato (PEI) sia elaborato ed approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9 e che esso debba tener conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento.

Nella redazione del PEI, il Gruppo di lavoro Operativo dovrà indicare anche strumenti e strategie di facilitazione e di riduzione delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Come chiarito anche dall'Inps, con la nota prot. n. 0038 del 19 aprile u.s., inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e condiviso anche dal Ministero della Salute, l'accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 66/2017, nella versione modificata dal presente decreto legislativo, non amplia l'attuale definizione di disabilità, non comportando un allargamento della tutela e, quindi, un aumento del numero soggetti beneficiari degli interventi previsti dal decreto legislativo e, di conseguenza, del numero dei posti di sostegno.

Al contrario, l'accertamento in questione consentirà una più efficace assegnazione di insegnanti di sostegno senza comportare ulteriore aggravio economico.

Nel PEI sono esplicitate le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare.



Come prevede il comma 2-bis introdotto all'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2017, la realizzazione delle misure attuative avverrà ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale.

Inoltre, l'attuale dotazione organica complessiva non potrà essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi sopra indicati.

Si prevede, inoltre, l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale dovranno essere fissate le modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e il modello di PEI.

Trattasi di norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; inoltre l'adempimento descritto risulta già espletato.

Articolo 6 (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

L'articolo prevede la predisposizione del Piano per l'inclusione, che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, al fine di migliorare la qualità dell'inclusione scolastica. L'individuazione dei "facilitatori nel contesto di riferimento", da parte delle istituzioni scolastiche, rappresenta una mera descrizione di quali sono le risorse professionali disponibili all'interno dell'istituzione scolastica, nonché la relativa situazione strutturale (dotazioni tecnologiche). Il Piano di cui trattasi è attuato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, secondo quanto specificato nel successivo comma 2. Tale disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri di personale.

Articolo 8 (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

Sono definiti i Gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica. In particolare:

- il GLIR (Gruppo di lavoro interistituzionale regionale) per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità è un organismo di consulenza e supporto già previsto dalle Linee Guida del Ministero dell'istruzione del 2009, istituito presso gli Uffici scolastici regionali. La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. La norma ai sensi dell'articolo 20, comma 3 non



comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che tale gruppo di lavoro risulta già presente nell'ordinamento vigente.

- il GIT, (Gruppo per l'inclusione territoriale), Il GIT è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un Dirigente tecnico o da un Dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'USR relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme

Il GIT, che agisce in coordinamento con l'Ufficio Scolastico Regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva-

La norma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2017, come modificata dal presente articolo, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto agli oneri derivanti dal funzionamento del Gruppo per l'inclusione territoriale, già esistente nell'ordinamento vigente, si provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 4, norma rimasta invariata.

- GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione), istituito presso ciascuna istituzione scolastica. Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno ed, eventualmente, da personale ATA. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. La norma ai sensi dell'articolo 20, comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che tale gruppo di lavoro risulta già presente nell'ordinamento vigente.

Inoltre, l'eventuale personale della scuola nominato nell'ambito dei citati gruppi GLIR e del GLI, non possono essere esonerati dalle attività didattiche e di servizio.

Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i



Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare e con un rappresentante designato dall'Ente Locale.

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il nuovo comma 2-bis dispone l'individuazione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quali Centri Territoriali di Supporto (CTS), delle istituzioni scolastiche che avranno un ruolo di consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, nonché di sviluppo e di diffusione di ausili, sussidi didattici e nuove tecnologie per la disabilità.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come prevede il successivo comma 2-ter.

Articolo 9 (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La norma disciplina l'iter di assegnazione delle risorse per il sostegno didattico prevedendo che il dirigente scolastico invii all'USR la richiesta complessiva dei posti di sostegno; l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10 (Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

Si prevede che la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, si consegua esclusivamente attraverso il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di



sostegno didattico e l'inclusione scolastica. Possono accedere al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che, abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Pertanto, si subordina l'accesso al corso annuale di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria al conseguimento di 60 CFU dedicati al sostegno e all'inclusione.

I costi relativi al percorso formativo sono integralmente a carico di coloro che lo intraprendono.

Articolo 11 (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La norma incide sul comma 3 modificando i requisiti relativi ai docenti titolari di contratti a tempo determinato per il sostegno possibili destinatari di ulteriori contratti nell'anno scolastico successivo. A tal fine, si prevede che essi debbano avere il titolo di specializzazione per il sostegno.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non si prevede la costituzione di nuovi posti.

Articolo 12 (Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La norma contiene una modifica di mero drafting al comma 2, lettera a) dell'articolo 15 (Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica), finalizzata a chiarire la distinzione tra la disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 e la condizione di accertata disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13 (Introduzione dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La norma prevede, al comma 1, che con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca siano stabilite le modalità di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal presente decreto. In particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a:

a) iniziative formative per il personale scolastico;



- b) attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle istituzioni scolastiche;
- c) composizione di un Comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento.

Agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento previste dall'articolo 15 bis, introdotto dal presente articolo, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 comma 1138 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

In particolare, l'articolo 1, comma 1138 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede l'autorizzazione di una spesa di 5,03 milioni di euro per l'anno 2019 in favore delle istituzioni scolastiche al fine di realizzare misure di accompagnamento all'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Il comma 2 stabilisce che ai componenti del Comitato di cui alla lettera c) non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Articolo 14 (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

Si prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano definite le modalità di svolgimento del servizio di istruzione domiciliare da parte dei docenti per il sostegno.

La norma contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15 (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La disposizione modifica il comma 2 dell'articolo e introduce, dopo il comma 7, i commi 7-bis e 7-ter.

In particolare, la norma precisa che le disposizioni relative all'individuazione e all'assegnazione delle misure di sostegno, pur entrando in vigore a partire dal 1° settembre 2019, producono effetti soltanto con l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021.

Il nuovo comma 7-bis interviene per consentire una graduale attuazione delle disposizione di cui al presente decreto, anche in considerazione dell'impatto che la definizione dei nuovi profili di funzionamento avrà sulle Aziende Sanitarie Locali del territorio nazionale. La gradualità in questione prevede che le nuove norme siano progressivamente applicate



agli alunni con disabilità che passano da un grado di istruzione a quello successivo, ovvero dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado e da questa alla scuola secondaria di II grado.

Infine, il nuovo comma 7-ter prevede un regime transitorio relativo al funzionamento dei GIT.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fausto Nicolini
Ministro dell'Università e della Ricerca

Fausto Nicolini

Fausto Nicolini

Fausto Nicolini

27 MAG 2019



ANALISI TECNICO NORMATIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

In attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 180 e 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", il Governo ha adottato il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

L'articolo 1, comma 184, della citata legge di delega autorizza il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 66/2017, disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Con il presente intervento normativo, il Governo ritiene necessario avvalersi di tale facoltà, concessa dal suddetto articolo 1, comma 184, della legge n. 107/2015.

In linea con le finalità del decreto legislativo n. 66/2017 e con la ratio delle disposizioni in esso contenute, in via generale, appare necessario superare la criticità legata al possibile "automatismo", sia nell'assegnazione del docente di sostegno, che nell'individuazione degli altri servizi e dar vita ad un sistema che possa calibrare gli interventi sui bisogni effettivi dei soggetti interessati dall'intervento.

In tale ottica, occorre perfezionare l'impianto della attuale disciplina normativa, con riguardo a specifiche criticità già emerse in sede di predisposizione del decreto legislativo n. 66/2017, apportando alcune correzioni e modifiche a tale decreto.

La risoluzione di tali profili critici, emersi anche a seguito del confronto con le Associazioni delle persone con disabilità e con altri stakeholders, consentirà, pur rimanendo all'interno dell'impianto previsto dallo stesso decreto, un importante miglioramento delle finalità stesse del decreto legislativo in questione, ovvero l'innalzamento della qualità dell'inclusione scolastica, in linea con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite per le persone con disabilità, e nell'ambito delle opportunità inclusive offerte dal modello ICF (International classification of functioning, health and disease) dell'OMS.

Tra gli obiettivi specifici, si indicano i seguenti:

- assicurare l'innalzamento degli standard qualitativi nazionali, nel rispetto del principio dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2 della citata Convenzione ONU, relativamente al fabbisogno di servizi, strutture e risorse professionali di competenza degli enti territoriali, mediante accordo in Conferenza Unificata;

- intervenire sulla funzione dei Gruppi di Lavoro per l'Inclusione (GIT), migliorandone l'attività in vista del soddisfacimento dei bisogni dei singoli alunni con disabilità e del supporto dell'inclusione scolastica da offrire alle scuole;
- individuare più ampie modalità di partecipazione delle famiglie degli alunni con disabilità, o degli studenti con disabilità maggiorenni, nelle decisioni loro riguardanti;
- introdurre l'accertamento della condizione di disabilità, da distinguere dall'accertamento dell'handicap di cui all'articolo 4 della legge n. 104/1992;
- individuare unità di valutazione multidisciplinare che, nell'ambito del SSN, siano composte da figure mediche tali da garantire competenze adeguate relativamente alla patologia dell'alunno e con personale strettamente necessario allo svolgimento della redazione del profilo di funzionamento;
- assicurare maggiore attenzione al contesto di riferimento specifico frequentato dall'alunno con disabilità, secondo l'approccio ICF, cardine del decreto legislativo 66/2017;
- migliorare i livelli di professionalità del docente di sostegno;
- migliorare, a livello nazionale, il livello di omogeneità nelle procedure di assegnazione del personale, educativo e assistenziale, e nel riconoscimento dei servizi a favore dei bambini, degli alunni e degli studenti con disabilità, anche attraverso il perfezionamento degli strumenti a disposizione;
- individuare forme di alleggerimento del contenzioso in relazione all'attribuzione delle ore di sostegno;
- definire in modo più dettagliato i documenti a supporto del processo di inclusione scolastica, allo scopo di individuare gli effettivi bisogni dell'alunno e dello studente con disabilità, e superare la dicotomia diagnosi funzionale - profilo dinamico funzionale, potenziando la possibilità di intervento delle istituzioni scolastiche nella dimensione contestuale, fattore determinante la disabilità alla luce della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.

L'intervento normativo è coerente con il programma di Governo, orientato a garantire i diritti degli studenti con disabilità e a dare piena attuazione al decreto legislativo n. 66/2017, in un'ottica di promozione della partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione, sia scolastica che sociale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento normativo si colloca nel quadro normativo di seguito delineato:

- articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
- la legge 13 luglio 2015, n.107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*, ed in particolare l'articolo 1, commi 180, 181, lettera c), 182 e 184;
- decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante *"Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*;
- articolo 1, comma 184, della citata legge 13 luglio 2015, n.107, che stabilisce che *"Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi*

181 e 182 del presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi”;

- legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Lo schema di decreto legislativo apporta alcune integrazioni e correzioni, attraverso la tecnica della novella legislativa, alle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 66 del 2017.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni. In particolare, risultano rispettate le norme di cui all'articolo 117, comma 2, lettere m) e n), e comma 6, della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali in quanto interviene in ambiti attinenti la competenza esclusiva dello Stato. L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, tenuto conto che si interviene, in particolare, su materie riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e su materie afferenti alle norme generali sull'istruzione, le quali formano oggetto di competenza, sia legislativa che regolamentare, esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non attribuiscono ad amministrazioni statali compiti spettanti alle regioni o agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

In Parlamento, riferite alla XVIII legislatura, risultano essere state presentate le seguenti proposte di legge vertenti su materia analoga:

- AC. 1622, “Delega al Governo per il potenziamento dell'inclusione e dell'integrazione scolastica e per la promozione della cittadinanza attiva”. (Presentato alla Camera e non ancora assegnato).

- AS. 904, "Riconoscimento della disprassia come disabilità ai fini dell'inclusione scolastica e accademica, dell'integrazione sociale e dell'inserimento professionale nonché del conseguimento della patente di guida". (Presentato al Senato il 25 ottobre 2018 e assegnato alla Commissione in data 11 dicembre 2018. Non ancora iniziato l'esame)
- AC. 1198, "Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile". (Presentato alla Camera il 26 settembre 2018. Assegnato il 18 marzo 201. Non ancora iniziato l'esame).

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo risultano coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni del decreto legislativo non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

Inoltre, l'intervento normativo è coerente con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite per le persone con disabilità e si propone di realizzare un modello di inclusività in linea con il modello ICF (International classification of functioning, health and disease) dell'OMS.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto del decreto legislativo in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'Unione ai cittadini italiani per quanto riguarda l'accesso all'istruzione; le norme contenute nell'intervento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del provvedimento in questione.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal decreto legislativo non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non vengono introdotte nel testo nuove definizioni normative.

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa introducendo modificazioni e integrazioni al citato decreto legislativo n. 66 del 2017.

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo

L'intervento produce effetti abrogativi impliciti nella misura in cui, novellando alcune disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2017, ne sopprime alcune norme o parti di norme.

20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le norme del provvedimento in esame non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

21) Verifica delle presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono nella specifica materie oggetto delle disposizioni del decreto legislativo deleghe legislative da esercitare.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Il decreto legislativo proposto prevede i seguenti atti attuativi:

- all'articolo 6, comma 1, decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il quale devono essere definiti le modalità i-criteri- per l'assegnazione delle misure di sostegno e il nuovo modello di Piano educativo individualizzato (PEI);
- all'articolo 8, decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale devono essere definite, tra l'altro, le modalità per la selezione nazionale dei componenti e gli ulteriori compiti del GIT, oltre che la loro composizione e le relative modalità di funzionamento;
- all'articolo 8, decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il quale sono individuate, quali Centri Territoriali di Supporto (CTS), istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità;
- all'articolo 10, comma 1, decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di natura regolamentare, con il quale devono essere definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale;
- all'articolo 13, comma 1, decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale devono essere stabilite le modalità di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione;
- all'articolo 14, comma 1, decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale devono essere definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.